Sentenza n. 118 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32629** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

PALUMBO Salvatore nato il 07.12.1987 a Torre Annunziata (NA) (c.f. PLMSVT87T07L245N) e ivi residente in Parco Penniniello n. 5, int. 14, cap 80058, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Vitiello (c.f. VTLSNO74M58L845N), del foro di Torre Annunziata (NA), per elezione domiciliato presso lo studio del difensore sito in Torre Annunziata (NA), Via Maresca, n. 12 (pec: sonia.vitiello@forotorre.it);

Visti l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione in data 28 ottobre 2025, e la documentazione ad esso allegata;

Vista la memoria di costituzione in giudizio depositata in data 19 febbraio

2026, nell'interesse del convenuto, dall'Avv. Sonia Vitiello;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebratasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Campolonghi e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona della Vice Procuratrice generale Francesca Dimita e l'Avv. Enrico Vianello, giusta delega scritta dell'Avv. Sonia Vitiello, per il convenuto

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 28 ottobre 2025 la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. PALUMBO Salvatore per vederlo condannare al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato al Ministero dell'istruzione e del merito, per un totale complessivo di euro 8.079,69, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Riferiva il Pubblico Ministero che l'odierno convenuto, già rinviato a giudizio con decreto del 06.12.2023 (successivamente integrato con atto dell'11.12.2023) emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nell'ambito del procedimento n. 407/2019 RGNR per i reati di cui agli artt. 110, 476, comma 2 e 640, comma 2, n. 1, c.p., si era avvalso di un falso diploma di qualifica professionale triennale di "Operatore dei Servizi della Ristorazione - settore cucina", apparentemente rilasciato dall'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate in data 10.10.2014, per avere accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020.

A conferma della falsità del predetto diploma, il Pubblico Ministero evidenziava che, dagli esiti dell'indagine penale, era emerso:

a) le pergamene consegnate all'Istituto Passarelli nell'anno 2013 non ricomprendevano quella con il numero seriale del diploma asseritamente vantato dall'odierno convenuto;

b) il diploma n. 109547*2012, di cui era in possesso il sig. Palumbo, risultava in realtà consegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale ad altro Istituto (Istituto Fortunato di Angri) ed era riferibile a soggetto diverso;

c) all'Istituto Passarelli, in relazione all'anno scolastico 2012/2013, era stato consegnato uno *stock* di diplomi (dal n. 109268 al n. 109420), successivamente assegnati a studenti che, all'esito delle prove prescritte, avevano effettivamente conseguito la qualifica, ma tra questi non figurava il nominativo dell'odierno convenuto;

d) la sessione straordinaria d'esame dell'agosto 2013, cui aveva fatto riferimento l'Istituto Passarelli in una comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in relazione al rilascio di diplomi, per l'anno scolastico 2012-2013, in favore, tra gli altri, del sig. Palumbo, non soltanto non risultava al protocollo dell'Ufficio suddetto, ma non si era mai realmente tenuta, atteso che i membri della Commissione indicati nei relativi atti, sentiti dagli inquirenti, avevano negato di avervi partecipato, disconoscendo le sottoscrizioni presenti sui verbali.

2. Tanto considerato, il Requirente evidenziava che il sig. Palumbo, attraverso l'utile collocamento in graduatoria, conseguito a seguito della presentazione di apposita domanda per l'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA, per il triennio 2017-2019, nella quale aveva dichiarato, per il profilo di cuoco e collaboratore scolastico, il possesso del suddetto diploma di qualifica professionale, aveva ottenuto di

svolgere le seguenti attività di supplenza:

a) dal 19.01.2019 al 19.01.2019, per 36 ore settimanali, presso l'I.C. "Montebelluna 2" di C. di Montebelluna (TV);

b) dal 21.01.2019 al 19.02.2019, per 36 ore settimanali, presso l'I.C. di Caerano San Marco (TV);

c) dal 27.02.2019 al 10.03.2019, per 36 ore settimanali, presso l'I.C. "Treviso 4 - Stefanini" di Treviso;

d) dal 02.04.2019 al 02.05.2019, per 36 ore settimanali, presso l'I.C. di Castelfranco Veneto (TV);

e) dal 14.10.2019 al 30.06.2020, per 30 ore settimanali, presso l'I.C. di Caerano San Marco (TV);

f) dal 19.11.2019 al 09.12.2019, per 6 ore settimanali, presso l'I.C. di Caerano San Marco (TV);

g) dal 21.01.2020 al 21.01.2020, per 6 ore settimanali, presso l'I.C. di Caerano San Marco (TV);

h) dal 04.02.2020 al 26.05.2020, per 6 ore settimanali, presso l'I.C. di Caerano San Marco (TV).

Per tali attività, il convenuto aveva percepito retribuzioni lorde, per l'importo complessivo di euro 16.159,38, corrisposto in funzione dei suddetti periodi di assunzione, cui non avrebbe avuto titolo di accedere in mancanza del titolo professionale richiesto normativamente.

3. Considerato, dunque, che ricorrevano nella fattispecie descritta in citazione i presupposti della responsabilità erariale ed evidenziato di aver previamente notificato al convenuto, in data 17.07.2025, formale invito a fornire deduzioni al quale aveva fatto seguito il deposito di una memoria

difensiva, la Procura regionale riteneva che la fattispecie illecita avesse determinato al Ministero dell'istruzione e del merito un danno erariale derivante dall'indebito collocamento in una posizione utile in graduatoria e dal derivato vantaggio economico conseguente alle illegittime assunzioni. Concludeva, dunque, per la condanna del convenuto al risarcimento di tale pregiudizio, nella misura di euro 8.079,69, pari al 50% delle retribuzioni percepite (considerando l'utilità della prestazione eseguita in favore dell'Amministrazione), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

4. Con memoria del 19 febbraio 2026, si costituiva in giudizio il sig. PALUMBO Salvatore, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, quale necessario antecedente dal quale dipenderebbe la decisione del procedimento contabile avente ad oggetto gli stessi fatti materiali ovvero, in subordine, la concessione di un congruo rinvio al fine di consentire l'acquisizione della relativa sentenza, completa delle motivazioni, ritenuta rilevante ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio.

Nel merito, contestava le deduzioni di responsabilità per mancanza di prova circa la consapevolezza dell'asserita inidoneità del titolo rilasciato dall'istituto scolastico, avendo, piuttosto, il sig. Palumbo fatto affidamento, in buona fede, sulla validità dello stesso ai fini dell'accesso alla prestazione lavorativa, anche in considerazione del fatto che la mera circostanza dell'utilizzo del titolo ai fini dell'inserimento in graduatoria non varrebbe di

per sé a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Escludeva, altresì, l'esistenza del danno per la presenza di una prestazione lavorativa effettivamente resa e produttiva di utilità per l'Amministrazione. Per quanto la Procura non avesse formulato alcuna richiesta risarcitoria a titolo di danno all'immagine, con tutte le conseguenti preclusioni, negava, per mero scrupolo difensivo, la sussistenza dello stesso per l'assenza dei requisiti prescritti. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del danno ad un importo delle retribuzioni calcolato al netto delle ritenute o, comunque, ad una misura ritenuta più giusta e/o equa, chiedendo, in via istruttoria, l'acquisizione, all'esito della definizione del procedimento penale, di tutti gli atti della relativa procedura.

5. All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito nelle tesi esposte nei rispettivi atti scritti ed hanno conclusivamente chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. In via preliminare, va respinta l'istanza di sospensione del giudizio ovvero di concessione di un congruo rinvio in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ostandovi l'assenza della pregiudizialità logico-giuridica necessaria ai fini della sospensione ex art. 106, comma 1, c.g.c. ("*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di*

giudicato").

Come evidenziato, infatti, da consolidata giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021) e confermato dai più recenti orientamenti, inerenti a fattispecie analoghe alla presente (Sez. Lombardia, sentt. n. 138/2023 e n. 13/2025), nell'ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e n. 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità (cfr. Sez. II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; *ex multis* SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. (cfr., da ultimo, Sez. Sardegna, sentt. n. 29/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

Né riveste pregio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle finalità perseguite dai due giudizi, l'eccezione relativa alla nullità e/o infondatezza della richiesta risarcitoria per l'assenza di prova concreta idonea a dimostrare una effettiva responsabilità del convenuto in ragione del mancato accertamento, in sede penale, quanto meno con pronuncia di primo grado, dei fatti allo stesso addebitati.

La circostanza che i medesimi elementi di fatto siano oggetto di entrambi i

giudizi, infatti, non preclude affatto al giudice contabile di valutare autonomamente – ossia in applicazione dei principi che governano il processo contabile e nel rispetto delle finalità di tutela erariale che sovraintendono ad esso - gli elementi probatori posti all'esame anche di altro plesso giurisdizionale.

7. Venendo all'esame del merito, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20/1994 (e sue modifiche e integrazioni), la domanda è fondata e merita accoglimento.

7.1. Relativamente alla fattispecie illecita sono innumerevoli gli elementi che, già solo sul piano processuale, consentono di ritenere accertata la falsità del titolo professionale utilizzato dall'odierno convenuto ai fini della presentazione (e dell'accoglimento) della domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, presentata in data 30.10.2017.

In primo luogo, il Collegio osserva che il sig. Palumbo non ha preso specifica posizione, né ha puntualmente contestato gli assunti univoci e concordanti dell'atto di citazione, pur essendo onerato in tal senso dalle previsioni di cui agli artt. 90, comma 2, e 95, comma 1, c.g.c., essendosi, piuttosto, limitato a controdedurre, genericamente, la mancanza della prova della consapevolezza in capo al convenuto dell'invalidità del titolo utilizzato.

È appena il caso di evidenziare, poi, che gli elementi probatori dedotti a supporto della domanda, nel caso di specie esposti nell'atto di citazione con chiaro ed espresso richiamo alla documentazione di riferimento, assumono nel giudizio contabile pieno rilievo probatorio attraverso il criterio del "*più probabile che non*" che regola il principio della prova nell'ambito del giudizio di responsabilità erariale (sul punto, da ultimo, Corte conti, Sez. II

Centrale d'Appello n. 155/2025).

Gli stessi elementi - in gran parte già oggetto di valutazione da parte della stessa giurisprudenza contabile, occupatasi a più riprese della medesima vicenda (*ex multis*, Corte conti, Sez. Lombardia nn. 176 e 187/2025, Sez. Piemonte n. 45/2025, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2025) - supportano più che adeguatamente la domanda proposta dalla Procura regionale.

Vanno, in tal senso, considerati in particolare:

a) la non corrispondenza del numero di diploma di qualifica asseritamente conseguito dal convenuto con la numerazione di quelli regolarmente consegnati all'Istituto Passarelli in data 25.07.2013 da assegnare a studenti, nominativamente individuati, che avevano sostenuto gli esami per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 (tra i quali non figurava il sig. Palumbo Salvatore);

b) la concordanza, invece, del numero di diploma (109547*2012), che si assume esser stato rilasciato al convenuto, con quello del titolo regolarmente assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno all'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri e, successivamente, assegnato ad altro soggetto (la relativa pergamena originale risulta consegnata all'interessato in data 05.09.2014);

c) il fatto che agli atti del competente Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non risulta alcuna richiesta di indizione di una sessione speciale d'esami per il mese di agosto 2013, cui, invece, ha fatto riferimento l'Istituto Passarelli in una comunicazione del 16.05.2019;

d) la circostanza secondo cui tutti i docenti che avrebbero partecipato alla

suddetta sessione d'esame, sentiti a sommarie informazioni nel corso dell'indagine penale, non soltanto hanno negato di aver mai fatto parte della commissione, ma hanno anche disconosciuto le firme asseritamente loro riconducibili di cui alla relativa documentazione;

e) la dichiarazione del presidente della commissione, che ha escluso di avere presieduto una sessione di esami tenutasi nel mese di agosto del 2013, essendo cessato dall'incarico alla fine di giugno dello stesso anno, e ha denunciato la falsità delle sottoscrizioni a lui attribuite.

Ne consegue l'antigiuridicità della condotta, avendo il convenuto dichiarato il possesso di un titolo inesistente al fine di conseguire l'inserimento nelle graduatorie scolastiche e di ottenere, sulla base di tale dichiarazione non veritiera, la stipula dei successivi contratti di lavoro a tempo determinato.

L'assenza del titolo dichiarato, unitamente alla mancata dimostrazione del possesso di altro titolo equipollente o, comunque, idoneo, rende, pertanto, illegittimi *ab origine* sia l'inserimento in graduatoria che i successivi rapporti di lavoro instaurati con l'Amministrazione scolastica.

7.2. Gli elementi che precedono inducono a ritenere ampiamente provato anche l'elemento soggettivo, diversamente da quanto affermato dalla difesa del convenuto, non potendo lo stesso non essere consapevole della falsità del diploma, trattandosi di sessione d'esami mai svolta, e avendo, quindi, il sig. Palumbo intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di un titolo di studio, in realtà mai posseduto, e prodotto documentazione falsificata al fine di ottenere fraudolentemente, a discapito degli altri concorrenti, l'inserimento in una graduatoria, nella quale, altrimenti, non sarebbe mai stato incluso, in posizione utile per il conferimento di incarichi

di supplenza – poi effettivamente ottenuti – anche in ragione della votazione, falsamente riportata, di 100/100.

Tale condotta, avuto riguardo alle dichiarazioni sostitutive rese, alla natura essenziale del requisito fatto valere ai fini dell'accesso al rapporto di lavoro e alle correlate utilità economiche, evidenzia la piena consapevolezza della non veridicità di quanto dichiarato e la volontà di conseguire un indebito vantaggio.

Non vi può essere dubbio alcuno, quindi, sull'ascrivibilità a titolo di dolo della condotta posta in essere dal sig. Palumbo, volta ad occultare la mancanza del titolo di studio richiesto per l'assunzione come collaboratore scolastico e finalizzata, pertanto, all'instaurazione di rapporti di lavoro presso diverse istituzioni scolastiche della Provincia di Treviso geneticamente illeciti e contrari a norme imperative, dai quali egli ha tratto illecitamente vantaggio a nocumento dell'Amministrazione scolastica.

L'affermazione, contenuta nella memoria di costituzione, secondo cui il convenuto avrebbe utilizzato in buona fede il diploma, non essendo consapevole della sua falsità, è, infatti, sconfessata dalla circostanza che lo stesso sig. Palumbo non risulta aver mai sostenuto l'esame, per cui ben sapeva di non essere in possesso del titolo dichiarato ai fini dell'accesso alle graduatorie.

Inconferente è, poi, il richiamo, contenuto nella memoria di costituzione, alla sentenza della Sezione Emilia-Romagna (n. 79/2018) - al fine di sostenere l'assenza di dolo - trattandosi di un caso riguardante una nomina avvenuta in situazione di inconferibilità dell'incarico in cui, diversamente da quello all'odierno esame, il convenuto aveva reso dichiarazioni veritiere circa il

possesso dei titoli prodotti.

Né tantomeno può assumere rilevanza, agli stessi fini, il richiamo operato dal convenuto alle motivazioni della sentenza n. 13/2025 della Sezione Lombardia, posto che anche nella predetta pronuncia è stata accertata la sussistenza del dolo, avendo il convenuto autodichiarato di essere in possesso di un diploma mai conseguito, con coscienza e volontà di ingannare l'amministrazione scolastica per ottenere un vantaggio ingiusto.

Nemmeno le argomentazioni, contenute nella medesima decisione, per affermare l'assenza del danno, oltre ad essere state ampiamente superate e precisate da successivi pronunciamenti della stessa Sezione lombarda (Corte conti, Sez. Lombardia n. 187/2025), si attagliano, comunque, al caso di specie, stante la sostanziale diversità fattuale della fattispecie relativa al richiamato precedente giurisprudenziale, ossia la sussistenza di un ulteriore titolo professionale, seppur diverso da quello normativamente previsto, ma in ogni caso idoneo all'inserimento nella graduatoria.

7.3. Sussiste, altresì, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il pregiudizio lamentato, atteso che gli incarichi di supplenza ottenuti dal sig. Palumbo presso gli istituti scolastici interessati costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inserimento in graduatoria conseguito attraverso la falsa dichiarazione del titolo di studio. In mancanza di tali dichiarazioni mendaci, infatti, il convenuto non avrebbe potuto collocarsi utilmente nelle graduatorie di terza fascia, né stipulare i successivi contratti di lavoro.

La retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato *sine titulo* costituisce, in particolare, esborso causalmente riconducibile alla condotta illecita del soggetto che ha fraudolentemente rappresentato il possesso dei

requisiti richiesti (*ex multis*, Corte conti, Sez. Veneto, n. 32/2026; Sez. Lombardia, nn. 176 e 187/2025; Sez. Piemonte, n. 45/2025; Sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 11/2025).

7.4. Sotto il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno, si rileva che la Procura ha ritenuto di addebitare al convenuto la somma di euro 8.079,69, pari al 50% delle retribuzioni complessivamente percepite dal Ministero dell'istruzione, secondo la quantificazione elaborata dai Carabinieri di Vallo della Lucania sulla base delle risultanze dell'estratto conto dell'INPS.

Tali importi non hanno formato oggetto di contestazione da parte del sig. Palumbo, il quale ritiene, tuttavia, che – come da deduzioni difensive - il danno debba essere integralmente eliso o ridotto in misura significativamente inferiore al 50% richiesto dalla Procura, in virtù della *compensatio lucri cum damno* per via dell'effettivo espletamento di una prestazione produttiva di utilità per l'Amministrazione.

Ciò posto, il Collegio osserva che, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione di norme imperative, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), nonché delle disposizioni che regolano l'accesso ai pubblici impieghi, comporta l'invalidità del rapporto di lavoro instaurato in assenza del titolo richiesto, con conseguente impossibilità di riconoscere piena utilità alla prestazione resa *sine titulo* (Corte conti, II Sez. centr. d'app., n. 159/2024).

Ciò non esclude, tuttavia, che, in presenza di mansioni di carattere meramente esecutivo, come nel caso in esame, la quantificazione del danno possa fondarsi su una valutazione equitativa che tenga conto dell'utilità comunque conseguita dall'Amministrazione.

Orbene, nella fattispecie in esame non può sostenersi che il danno sia insussistente per il fatto che il convenuto ha fatto fronte ai propri doveri sul luogo di lavoro e ciò per l'evidente considerazione che la condotta truffaldina dallo stesso perpetrata ha privato l'istituzione scolastica della prestazione lavorativa, non specialistica, ma di migliore livello e comunque più giusta, che avrebbe potuto essere resa dal candidato avente diritto a ricoprire quella posizione nella graduatoria.

La definizione di una modalità di accesso basata sul criterio tipico della concorsualità, infatti, risponde a criteri di selezione dei candidati in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente e, quindi, più meritevoli, a garanzia dell'interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) e del corretto impiego delle risorse pubbliche per i servizi resi in ambito scolastico a vantaggio della collettività.

Non appare, però, neanche revocabile in dubbio che le scuole presso le quali il convenuto ha lavorato abbiano, comunque, percepito una parziale utilità dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l'aspetto professionale, utilità che, seppur di minor valore di quella che sarebbe stata garantita dal soggetto in possesso del titolo richiesto, deve essere tenuta in considerazione in sede di valutazione del danno.

Ritiene, quindi, la Sezione di dare continuità al proprio orientamento formatosi in fattispecie analoghe (v. le già citate sentt. n. 32 e n. 68 del 2026), stimando l'utilità della prestazione, comunque effettuata, nella misura del 50% della retribuzione lorda complessivamente percepita dal convenuto, avuto riguardo al contenuto non qualificato delle mansioni svolte, alla loro

fungibilità e alla natura temporanea e frazionata dei rapporti di lavoro.

Non assumono, infine, alcun rilievo, in punto di danno, le argomentazioni svolte "per mero scrupolo difensivo" dal patrocinio del convenuto e volte ad escludere la sussistenza di un danno all'immagine, in assenza di alcuna richiesta risarcitoria avanzata, a tale titolo, dalla Procura.

8. La domanda attorea deve, quindi, essere accolta e il convenuto va, conseguentemente, condannato al risarcimento del danno derivante dall'illecita percezione delle retribuzioni, per un importo di euro 8.079,69 (pari al 50% della somma, indicata in citazione, di euro 16.159,38, corrispondente alle retribuzioni lorde percepite per gli incarichi di supplenza), da liquidarsi in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, importo da intendersi già rivalutato, oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

La determinazione del danno, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, costituisce applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 24/2020), secondo cui tali ritenute non rappresentano un vantaggio per l'Erario, essendo destinate alla posizione previdenziale del dipendente, ed è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale assunto anche da questa Sezione, sulla base del quale l'instaurazione di un rapporto di lavoro illecito comporta, oltre al percepimento di retribuzioni non dovute, anche l'acquisizione di un indebito vantaggio previdenziale, con conseguenti oneri a carico dell'Amministrazione (Sez. Veneto, n. 190/2017).

9. Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

1. Condanna il sig. **PALUMBO Salvatore** al pagamento dell'importo di **€ 8.079,69** (euro ottomilaesettantanove/69#) in favore del Ministero dell'istruzione e del merito. Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 48,00 (quarantotto/00).

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 13/05/2026

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo